

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.

Sentenza n. 10/2023/RGC depositata in data 14/06/2023;
sentenza n. 11/2023/RGC depositata in data 08/08/2023.

ESITO: ricorsi nei diversi giudizi dei gruppi consiliari “*Süd Tiroler Freiheit*” e “*Lega Campania*” respinti.

RICORSI nei diversi giudizi:

- per l’annullamento della deliberazione n. 5/2023/SCBOLZ/FRG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, sede di Bolzano, depositata in data 25 marzo 2023, con la quale è stato dichiarato non regolare il rendiconto presentato per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 del Gruppo consiliare *Süd Tiroler Freiheit*, con specifico riferimento alla spesa sostenuta per la stampa e la diffusione di una rivista propria del gruppo consiliare, divulgata tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle operazioni elettorali, periodo nel quale vige il divieto di cui agli artt. 1, comma 3, lett. d), dell’Allegato A al regolamento del Consiglio provinciale n. 3/2014 e 9 della L. n. 28/2000;
- per l’annullamento e/o la riforma della deliberazione n. 124/2023/FRG, adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, depositata il 13 aprile 2023, nella parte in cui ha accertato la non regolarità della “*parcella n. 2 del giornalista [X] relativa al periodo 31/09/2022-31/10/2022...pagata ...tramite bonifico bancario...*”.

RICORRENTI nei diversi giudizi:

- Gruppo consiliare “*Süd Tiroler Freiheit*”, in persona del presidente *pro tempore*;
- Gruppo consiliare “*Lega Campania*”, in persona del presidente *pro tempore*.

RESISTENTI nei diversi giudizi:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* (sede di Bolzano), Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Procuratore generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: l’art. 9 della l. n. 28 del 2000 prevede che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sia fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale o indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’attività vietata la mera diffusione dell’informazione, a prescindere da una valutazione concreta della sua eventuale valenza propagandistica.

Riferimenti normativi: c.g.c.: art. 11, comma 6, lett. d); art. 31, c. 5; art. 123 e ss; art. 128, c. 3; **D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012:** art. 1, c. 9, 10 e 12; **D.P.C.M. 21 dicembre 2012:** art. 1, c. 3, lett. d), All. A; **L. n. 28/2000:** art. 9.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis*, **C.d.c., SS.RR.**, sent. 10/2023/RGC; sent. n. 27/2029/RGC; sent. n. 16/2019/EL; sent. n. 15/2017/EL; **Corte Cost.:** sent. n. 502/2000.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel respingere i ricorsi dei gruppi consiliari regionali, con riguardo al divieto, esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, di svolgere attività di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di cui all'art. 9 della L. n. 28/2000, le Sezioni riunite hanno ribadito che **<<Come chiaramente spiegato dalla Corte costituzionale (sent. n. 502/2000), il comma 1 dell'art. 9 della l. n. 28 del 2000 va interpretato «nel senso che il divieto alle amministrazioni pubbliche di “svolgere attività di comunicazione” durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari»>>**, specificando, altresì, che **<<ai fini della sussistenza dell'attività vietata non è necessaria una valutazione concreta dell'eventuale valenza propagandistica dell'informazione incriminata, atteso che la mera sua diffusione appare sufficiente a concretare il rischio di una distorsione del convincimento dell'elettore>>**.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, respingendo, nei diversi giudizi, i ricorsi dei gruppi consiliari proponenti, hanno rilevato, in materia di pericolo di lesione della libertà di voto, come proprio l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 (e richiamato dall'allegato A del regolamento n. 3/2024 della Provincia autonoma di Bolzano) preveda che sia fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale o indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Non a caso, il Collegio decidente, nell'analizzare il contenuto dell'allegato A al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il recepimento delle linee guida sul contenuto e modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ha rimarcato il concetto secondo cui ciascuna spesa rendicontata deve corrispondere a criteri di “veridicità” e “correttezza” e che quest'ultima *“attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”*.

Alla base di tale previsione, dunque, il Supremo Consesso contabile ha individuato la vera *ratio legis* del divieto imposto, quale quella di evitare che il diritto di voto si compia in maniera non autonoma, tanto da non formarsi volontariamente a causa di indebite interferenze da parte dei pubblici poteri, che così operando potrebbero minare in radice lo spontaneo processo di autodeterminazione del cittadino-elettore.

In particolare, si afferma, nelle sentenze *de quibus*, che **<<La particolare rilevanza costituzionale del bene tutelato implica l'irrelevanza di qualsivoglia valutazione in ordine sia alla volontarietà dell'influenza esercitata dai pubblici poteri sia alla vantaggiosità o meno della illecita comunicazione a favore del suo autore e comporta, secondo la lettura datane dal Giudice delle leggi, la tutela avanzata del diritto di voto che deve essere messo al riparo non solo da episodi concreti di danno ma altresì dal mero rischio di simili eventualità>>**.

In altri termini, il Collegio giudicante ha affermato che la condotta dei diversi gruppi consiliari, seppur ritenuta involontaria e nonostante i gruppi risultino non partecipi della competizione elettorale, si caratterizza per essere oggettivamente foriera del pericolo di lesione della libertà di voto e per ciò solo tacciata di illegittimità, senza necessità di una valutazione in concreto del carattere propagandistico dell'informazione resa, essendo sufficiente la mera sua diffusione con il rischio di incidere sul libero convincimento dell'elettore.